DETERMINAZIONE N. 215 DEL 24/04/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO CONGEDO PER MATERNITA' (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) AI SENSI DELL'ART.16 CO. 1.1 D. LGS. 151/2001 CON DECORRENZA 22/06/2024- DIPENDENTE MATRICOLA 943

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti:

- Il contratto individuale di lavoro n.2 del 01/04/2022 di assunzione, a tempo indeterminato e part time, della dipendente matricola 943 nella categoria D posizione giuridica D1, con qualifica di assistente sociale assegnato all'Area servizi alla Persona;
- Il contratto n. 4 del 18/12/2023 di trasformazione del rapporto di lavoro della dipendente matricola 943 da part time a full time con decorrenza 01/01/2024;

Rilevato che la dipendente matricola 943 ha presentato, con nota prot.1624 del 17/01/2024, certificato medico attestante il proprio stato di gravidanza indicando quale data presunta del parto il 22/06/2024;

Rilevato che la dipendente ricopre la funzione di assistente sociale e che pertanto, secondo quanto disposto nel documento di valutazione dei rischi aziendali, la stessa può svolgere regolarmente le proprie mansioni durante la gravidanza, fatta eccezione per le uscite con autovettura per visite domiciliari e per quelle attività che possano sfociare in reazioni improvvise e violente dell'utente contro l'operatore;

Preso atto che il datore di lavoro ha comunicato le suddette prescrizioni alla dipendente con prot.1774 del 19/01/2024;

Richiamato l'art.16 comma 1 del D. Lgs. n.151/2001 il quale dispone che è vietato adibire al lavoro le donne:

a) *durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'art.20;*
b) *ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;*
c) *durante i tre mesi dopo il parto;*
d) *durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.*
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Richiamato altresì l'art. 1.1 del D. Lgs. n.151/2001 il quale dispone quanto segue:
"In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro";

Rilevato che la dipendente matricola 943 ha comunicato con nota prot.8976/2024 la volontà di astenersi dal lavoro a decorrere dalla data presunta del parto e fino ai cinque mesi successivi;

Vista la certificazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale che attesta l'assenza di controindicazioni alla prosecuzione dell'attività lavorativa fino alla data presunta del parto (prot.8608/2024);

Preso atto che è stato acquisito anche il parere favorevole del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla regolare prosecuzione dell'attività lavorativa fino alla data presunta del parto (prot. 8731/2024);

Preso atto che l'attività lavorativa autorizzata nel corso dell'8° e 9° può essere interrotta in qualunque momento dalla dipendente con conseguente inizio del congedo obbligatorio;

Rilevato che durante il periodo di astensione obbligatoria alla dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile ed ogni altro emolumento e che tale periodo deve essere computato nell'anzianità di servizio e comporta la maturazione delle ferie;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.36 del 18/12/2023 di esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ed allegati;

Visti i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il regolamento di organizzazione ed ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 21.02.2018, così come modificato ed integrato dalla delibera di Giunta Comunale n.16 del 18.02.2022;

Visto il decreto n.57 del 07.04.2016 del prefetto di Milano di assegnazione del sottoscritto alla sede della Segreteria convenzionata Carpenedolo-Ghedi e la successiva nomina da parte del Sindaco del Comune di Carpenedolo prot. 6280 del 13.04.2016;

Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di collocare la dipendente matricola 943, in dotazione organica a tempo indeterminato e full time con profilo di Funzionario ed E.Q. e ruolo di assistente sociale, assegnata all'area servizi alla persona, in congedo di maternità obbligatoria dalla data presunta del parto e quindi con decorrenza 22/06/2024, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;

3. di prendere atto che l'attività lavorativa autorizzata nel corso dell'8° e 9° può essere interrotta in qualunque momento dalla dipendente con conseguente inizio del congedo obbligatorio;

4. di dare atto che, durante il suddetto periodo di congedo obbligatorio, alla dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile ed ogni altro emolumento, e che tale periodo deve essere computato nell'anzianità di servizio e comporta la maturazione delle ferie;

5. di comunicare il presente provvedimento alla dipendente interessata, al Responsabile di Area ed all'ufficio personale per gli atti di propria competenza;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune nella specifica sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)